

Società, cambio di passaporto in tre passaggi Regia al notaio

STEFANO MARRA



Trasformazioni transfrontaliere. In vigore il decreto che attua la direttiva Ue con le nuove regole per il trasferimento della sede legale

Angelo Busani

Da qualche settimana si stanno compiendo le prime esperienze di trasformazione transfrontaliera. Procedura con la quale una società italiana trasferisce all'estero la propria sede legale oppure, viceversa, una società straniera trasferisce in Italia la propria sede legale, cancellandosi dal Registro delle imprese nello Stato di partenza (e iscrivendosi nel Registro istituito nello Stato di destinazione), perdendo la legge dello Stato di partenza come propria legge regolatrice e assumendo, come propria legge regolatrice, quella dello Stato di destinazione. Non si può più, come accadeva in precedenza, trasferire la sede legale in un altro Stato e mantenere la società regolata dalla legge vigente nello Stato di partenza.

L'operazione è del tutto nuova nel nostro ordinamento, in quanto disciplinata per la prima volta dal Dlgs 2

marzo 2023 n. 19, entrato in vigore all'inizio di luglio: è denominata «trasformazione» (nonostante la sua essenza consista in un trasferimento di sede transfrontaliero) in quanto la società che compie tale operazione sostituisce la forma giuridica disciplinata dalla legge vigente nello Stato di partenza con la forma giuridica disciplinata dalla legge vigente nello Stato di destinazione. Le particolarità di questa nuova normativa sono state di recente commentate da Assonime (circolare 16 del 7 giugno 2023) e dal Consiglio nazionale del Notariato (studio 44/2023 del 27 luglio).

Il Dlgs 19/2023 è stato emanato in attuazione della direttiva Ue 2019/2121, a sua volta predisposta al fine di incentivare la libertà di stabilimento e di fornire alle imprese nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza rinunciare a garantire alti livelli di protezione per i portatori di interessi nei confronti

della società partecipante all'operazione transfrontaliera, come i lavoratori, i creditori e i soci di minoranza.

Per raggiungere questi obiettivi il procedimento è così articolato:

1 una fase preparatoria della decisione dei soci di dar corso a una trasformazione transfrontaliera, finalizzata alla predisposizione dei documenti occorrenti (in particolare, il progetto di trasformazione) per la consapevole adozione della decisione (nonché per l'informazione dei creditori e dei lavoratori);

2 poi l'adozione della decisione dei soci avente a oggetto l'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, dopo la quale è previsto che una competente autorità operante nel Paese la cui legge disciplina la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera (in Italia è il notaio) emetta una certificazione (il «certificato preliminare») attestante il regolare adempimento, in conformità alla leg-

ge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della trasformazione, affinché vi sia la certezza che, nello Stato di partenza, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l'operazione; **3** in ultimo, vi è il rilascio, a opera della competente autorità operante nello Stato di destinazione (per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere l'operazione «in entrata») dell'attestato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto «certificato definitivo»), finalizzato a dare efficacia all'operazione.

In sostanza, il certificato preliminare serve a far decollare l'operazione dall'ordinamento cui appartiene la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera mentre il certificato definitivo serve a far atterrare l'operazione nell'ordinamento in cui fa ingresso la società risultante dalla trasformazione transfrontaliera.